



**importante**

## COMUNE DI DISO

PROVINCIA DI LECCE

### EMERGENZA COVID 19

## DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221

### AVVISO ALLA POPOLAZIONE

IN CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO CONNESSO AL PROTRARSI DELLA DIFFUSIONE DEGLI AGENTI VIRALI DA COVID-19, LO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 GENNAIO 2020 E', CON DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, ULTERIORMENTE PROROGATO FINO AL 31 MARZO 2022.

DI SEGUITO LE PRINCIPALI DIRETTIVE DA OSSERVARE PER ATTENUARE LA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS:

- DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO FINO AL 31 GENNAIO 2022, L'OBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, ANCHE NEI LUOGHI ALL'APERTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 MARZO 2021, TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN ZONA BIANCA.

- DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO CHE SI SVOLGONO AL CHIUSO O ALL'APERTO NELLE SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI ASSIMILATI, NONCHE' PER GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVI CHE SI SVOLGONO AL CHIUSO O ALL'APERTO, E' FATTO OBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2. NEI SUDDETTI LUOGHI, DIVERSI DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE SVOLTI DA QUALSIASI ESERCIZIO, E PER IL MEDESIMO PERIODO DI TEMPO DI CUI AL PRIMO PERIODO, E' VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE AL CHIUSO.

- L'OBLIGO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO, PRIMO PERIODO, SI APPLICA, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, ANCHE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87.

- DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE AL BANCO, AL CHIUSO, NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI IN POSSESSO

DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERE A), B) E C-BIS) NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9-BIS, COMMA 3, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE N. 52 DEL 2021.

- DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO FINO AL 31 GENNAIO 2022, SONO VIETATI LE FESTE, COMUNQUE DENOMINATE, GLI EVENTI A QUESTE ASSIMILATI E I CONCERTI CHE IMPLICHINO ASSEMBRAMENTI IN SPAZI APERTI.

- NEL MEDESIMO PERIODO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, SONO SOSPENSE LE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO IN SALE DA BALLO, DISCOTECHES E LOCALI ASSIMILATI.

- A DECORRERE DAL 30 DICEMBRE 2021 E FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, L'ACCESSO DEI VISITATORI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E HOSPICE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 76, E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, RILASCIATA A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO SUCCESSIVO AL CICLO VACCINALE PRIMARIO.

- L'ACCESSO AI LOCALI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO E' CONSENTITO ALTRESI', AI SOGGETTI IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, RILASCIATA A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO O DELL'AVVENUTA GUARIGIONE DI CUI ALLE LETTERE B) E C-BIS) DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, UNITAMENTE AD UNA CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L'ESITO NEGATIVO DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, ESEGUITO NELLE QUARANTOTTO ORE PRECEDENTI L'ACCESSO.

- RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI VACCINALI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 4-BIS E 4-TER DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 76.

PER ULTERIORI DIRETTIVE IN MERITO ALL'USO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L' ACCESSO AI LOCALI, SERVIZI E/O ATTIVITÀ SI RIMANDA ALLO STESSO DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221

**AL FINE DI CIRCOSCRIVERE IL CONTAGIO SI PREGA, ALTRESI', UNA MAGGIORE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE:**

- **UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**
- **DISTANZAMENTO FISICO**
- **IGIENE COSTANTE ED ACCURATA DELLE MANI**

AUSPICANDO CHE, MALGRADO IL MOMENTO, OGNUNO DI VOI POSSA CONDURRE LA PROPRIA VITA CON SERENITÀ, INVITIAMO TUTTI AD AUMENTARE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ VERSO SE STESSI E VERSO GLI ALTRI, SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTE LE PRESCRIZIONI E LE INDICAZIONI EMANATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

IL SINDACO  
SALVATORE COLUCCIA